

A568 - AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR

Provvedimento n. 31027

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2023, n. 30772, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri nei voli che interessano aeroporti italiani, per accertare un possibile abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990 e/o dell'articolo 102 TFUE, consistente nel precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e/o online, dei biglietti Ryanair tramite il sito *internet* della stessa e nell'offerta di condizioni peggiorative tramite GDS, così impedendo e/o ostacolando le agenzie stesse nella vendita di biglietti aerei della compagnia - che tipicamente rappresentano il "punto di accesso" per la vendita di ulteriori servizi - al fine di favorire le vendite dirette di biglietti aerei sul proprio sito e così pregiudicando lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi forniti da Ryanair DAC nelle informazioni pervenute l'11 e il 19 dicembre 2023, con riguardo alla struttura del gruppo Ryanair, alle attività svolte dalle società che ne fanno parte e all'assunzione delle decisioni strategiche;

CONSIDERATO che dalla documentazione allo stato acquisita sono emerse evidenze relative al possibile coinvolgimento di Ryanair Holdings Plc, con sede in Irlanda, nella definizione e attuazione delle condotte contestate, in quanto tale società non soltanto risulta detenere l'intero capitale sociale di Ryanair DAC, di modo che le decisioni commerciali della controllata possono essere ricondotte alla società madre, ma risulta anche che Ryanair Holdings Plc esercita le attività di indirizzo e coordinamento e prende le decisioni strategiche del gruppo Ryanair;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere sotto il profilo soggettivo l'istruttoria, per le motivazioni anzidette, alla società Ryanair Holdings Plc, che risulta esercitare un'influenza determinante sulla società Ryanair DAC, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa;

DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il procedimento A568, avviato in data 14 settembre 2023, alla società Ryanair Holdings Plc;

b) che il termine di conclusione del procedimento è il 31 dicembre 2024;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Luigi Di Gaetano;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali di Ryanair Holdings Plc o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti di Ryanair Holdings Plc o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli